

**ACCORDO SINDACALE COLLETTIVO DI PROSSIMITA' E  
CONTESTUALE PROCESSO VERBALE DI ACCORDO  
IN SEDE SINDACALE EX ART. 411 c.p.c.**

Oggi 8 ottobre 2012 nella Sede della Siarco Refrigeration S.p.a. corrente in Pomezia Via G. Marconi n 1

**Tra**

La società SIARCO REFRIGERATION S.p.a corrente in Pomezia, in Via G. Marconi N 1 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Sdringola Stefano in qualità di affittante/cedente

**E**

La società costituenda Siarco Ref Srl corrente in Suzzara (MN) rappresentata dal Legale Rappresentante sig. Molinari Maurizio, munita dei poteri necessari

**E**

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali

**FIOM C.G.I.L.** di Pomezia Castelli, nella persona del Sig. Angelo Zanecchia

**UILM U.I.L.** di Roma nella persona del Sig. Pasquale Pacchiarotti

**FIM C.I.S.L.** di Roma nella persona del Sig. Stefano Lombardi e Giardina Luigi

**FISMIC CONF.S.A.L.** di Roma nella persona del Sig. Silvio Battistini e De Angelis Vincenzo




Le **R.S.U. FIOM CGIL, UILM UIL e FISMIC CONF.SAL** rispettivamente nelle persone dei signori Carnemolla Giovanni, Pierotti Francesco e Mauro Carmine

**PREMESSO**

- che SIARCO REFRIGERATION S.p.a. è impresa esercente, tra l'altro, l'attività industriale-commerciale di produzione e vendita di scambiatori di calore e apparecchi per la refrigerazione commerciale ed industriale presso la propria sede legale;
- che la nominata Società è titolare del complesso di beni, materiali e immateriali, considerati inscindibili ai fini del presente contratto costituente L'azienda organizzato ai fini della suddetta attività industriale - commerciale di produzione e vendita di scambiatori di calore e apparecchi per la refrigerazione commerciale ed industriale definito anche **azienda industriale-commerciale**;
- che la suddetta azienda costituisce un'articolazione funzionalmente autonoma della complessiva attività economica organizzata da SIARCO REFRIGERATION S.p.a a cui sono adibiti n 56 lavoratori ;
- che la congiuntura economica finanziaria, verificatasi a far data dal settembre 2008 e nota a tutti ha colpito anche il mercato di riferimento in cui opera la SIARCO REFRIGERATION SPA;
- che l'azienda ha risentito pesantemente della situazione di crisi globale dei mercati sopra



- descritta tanto da restarne coinvolta sia sotto il profilo produttivo che occupazionale;
- che per quanto sopra la Società *SIARCO REFRIGERATION S.p.A.* è entrata in una fase di crisi dapprima finanziaria e quindi tecnico - organizzativa che costringerà l'azienda a richiedere la liquidazione volontaria e la contestuale richiesta di Cassa Integrazione Straordinaria per cessazione di attività per tutti i dipendenti e per la causale di cui sopra nonché a prevedere la domanda di ammissione al concordato con cessione di beni al fine di evitare il fallimento;
  - che per effetto di quanto sopra la *SIARCO REFRIGERATION spa* non è in grado di continuare a svolgere le attività per il conseguimento dello scopo sociale ed ha pertanto deliberato la disponibilità all'affitto temporaneo dell'azienda e/o la cessione della stessa, se del caso subordinatamente all'omologazione dell'eventuale concordato preventivo e all'assenso degli organismi della procedura concorsuale;
  - che la società *Siarco Ref Srl* si è dimostrata disponibile ad affittare l'azienda come definita dal D.Lvo n. 276/03, proseguendo l'attività inizialmente con un numero ridotto di dipendenti;
  - che la società *Siarco Ref Srl* si è dichiarata altresì disponibile ad acquistare definitivamente il ramo d'azienda di cui al presente accordo, se del caso subordinatamente alla omologazione del concordato preventivo, ove proposto da *Siarco Refrigeration S.p.A.*;
  - che tale attività si inserisce nell'ambito di un processo di salvataggio del patrimonio aziendale ed è finalizzata alla massima salvaguardia possibile dell'occupazione nonché necessaria per il buon fine della procedura di concordato cui il buon esito finale dell'operazione è subordinata;
  - che le parti hanno consensualmente ed espressamente riconosciuto, anche alla luce del disposto del D. Lvo n. 276/03, la definizione di ramo di azienda, le attività che possono proseguire e, soprattutto, le necessità numeriche e professionali di personale idonee sia per un funzionamento efficiente ed economicamente sostenibile della stessa;
  - che le necessità numeriche sotto individuate nel contratto rispondano all'art. 2112 c.c. ;
  - che, a seguito di quanto sopra, le società summenzionate avvieranno, la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 legge n.428/90 concernente il trasferimento di ramo d'azienda entro il 20/10/2012;
  - che in detta comunicazione sarà contenuta la volontà di dare attuazione ad un organico progetto di sviluppo imprenditoriale, volto alla continuazione della attività produttiva oggetto del ramo d'azienda con l'obiettivo di salvaguardare il massimo dei livelli occupazionali;
  - che, nel caso si rendessero necessarie nuove assunzioni, per il periodo di durata degli ammortizzatori sociali, alle dipendenze della *Siarco Ref srl* queste avverranno attingendo, prioritariamente, dai dipendenti di *SIARCO REFRIGERATION spa*, fatto salvo per i profili professionali non presenti;



- che la società affittuaria manterrà l'attività produttiva presso la attuale sede di Pomezia in Via G. Marconi N 1 in conformità al piano industriale, puntando alla riqualificazione dei prodotti e alla rivalorizzazione della (propria) attività imprenditoriale sul mercato ed al recupero di clientela fortemente erosa nel tempo;
- che con il trasferimento d'azienda si darà luogo al contestuale trasferimento del personale interessato previsto nel piano industriale mediante le attuazioni delle condizioni di legge vigenti, con espressa rinunzia alla successione automatica dei contratti ex art 2112 c.c. da parte di tutti i dipendenti nonché i firmatari del presente accordo;
- che, parimenti, sono ben note le condizioni e gli effetti, nel caso di mancata omologa del concordato o di mancato rilascio del decreto di concessione di Cassa Integrazione Straordinaria, richiesti da parte dell' affittante con espresso riferimento alle sorti dei lavoratori interessati e dei loro contratti individuali di lavoro, che saranno risolti di diritto automaticamente, senza necessità di preavviso alcuno per mancato avveramento delle condizioni di cui sopra;
- che di quanto sopra le Organizzazioni Sindacali firmatarie e le R.S.U. hanno dato tempestiva comunicazione ai singoli lavoratori anche attraverso assemblee;
- che pertanto, per le causali espressamente accettate e condivise continuerà il rapporto di lavoro, per il personale interessato, alle condizioni sotto pattuite;
- Che le OO. SS. Provinciali della FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL e FISMIC CONFSAL prendono atto della motivazione che ha indotto alla operazione di cui sopra, riconoscendo che essa è l'unica operazione possibile per la salvaguardia dell'azienda e dei livelli occupazionali. Essi convengono pertanto di permettere il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato;
- Le parti nel comune interesse di salvaguardare l'unità produttiva di Pomezia e con essa il massimo dell'occupazione possibile convengono, fin d'ora, di attivare tutte quelle misure atte a definire un modello di relazioni industriali di tipo partecipativo impegnandosi, appena le condizioni lo consentano, a rendere esplicito e dettagliato tale intendimento.
- che tutte le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

#### A) IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Le Parti tutte del presente accordo riconoscono e danno atto

- che SIARCO Refrigeration Spa è impresa esercente, tra l'altro, l'attività industriale-commerciale di produzione e vendita di scambiatori di calore e apparecchi per la refrigerazione commerciale ed industriale presso la propria sede legale;

*[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side of the page.]*

- che SIARCO Refrigeration Spa è titolare del complesso di beni, materiali e immateriali, considerati inscindibili ai fini del presente contratto costituente l'azienda organizzato ai fini della suddetta attività industriale - commerciale di produzione e vendita di scambiatori di calore e apparecchi per la refrigerazione commerciale ed industriale descritta nel prosieguo e definito **azienda industriale-commerciale**;

**B) ACCORDI IN TEMA DI PERSONALE: CONTRATTI A TERMINE; DEROGA ALL'ART. 2112 COD. CIV.**

1. Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti si conviene che al fine di evitare un ricorso massiccio alla Cassa Integrazione Straordinaria e il successivo potenziale licenziamento collettivo, per salvaguardare le professionalità ed anche al fine di poter salvaguardare i livelli occupazionali, il personale necessario per il funzionamento del ramo di azienda oggetto di contratto fra la SIARCO REF SRL e la SIARCO REFRIGERATION spa sarà assunto a tempo determinato fino alla data di omologazione del concordato, fatti salvi i tempi tecnici di cessione del ramo d'azienda.

La durata del presente accordo collettivo sarà quindi di massimo mesi 24 o comunque fino a quella data anteriore in cui venisse decretata l'omologazione o la non omologazione del concordato da parte del Tribunale di Velletri.

L'accordo potrà essere prorogato per espressa pattuizione delle parti per la durata degli ammortizzatori sociali nei limiti di 36 mesi per favorire la riassunzione dei lavoratori in CIGS.

Stante la particolare situazione le parti firmatarie riconoscono, per quanto occorre e possa, la deroga alle percentuali numeriche per i contratti a termine previste da leggi e/o da CCNL vigenti nei limiti di durata sopra convenuti e riconoscono pure l'oggettività delle condizioni per la loro stipula, in ragione dell'attesa dell'omologazione o meno della procedura di concordato della SIARCO REFRIGERATION spa.

I contratti individuali a termine saranno nell'entità numerica (pari a massimo 56 unità) e professionale ricoprenti le figure e le professionalità necessarie così come individuate da Siarco Ref Srl e come risultante dal piano industriale.

Non vi sarà successione automatica dei contratti del personale di SIARCO REFRIGERATION spa e nemmeno di quelli addetti, direttamente o indirettamente, prevalentemente o meno, al ramo di azienda compreso quello rientrante e previsto dal piano industriale con rinuncia espressa, quindi, ai diritti ed alle azioni di cui all'art. 2112 c.c.

Al momento le necessità aziendali sono nel numero di 20 unità. Siarco Ref srl si impegna ad assumere 5 lavoratori entro il 31/01/2013, 5 lavoratori entro il 28/02/2012 e ulteriori 5 entro il 31/03/2012, per una forza totale complessiva pari a n 35 unità entro marzo 2013.

Nel frattempo i dipendenti che non saranno oggetto di contratto a termine rimarranno in carico a SIARCO REFRIGERATION spa che potrà fruire di ammortizzatori sociali quale C.I.G.S. e/o mobilità e godranno del relativo reddito e trattamento economico e normativo.

2. le Parti convengono espressamente che nel caso di trasferimento e/o cessione e/o vendita del

Ramo d'azienda da SIARCO REFRIGERATION spa a Siarco Ref Srl e secondo quanto convenuto nel contratto intercorrente fra le parti, il personale di SIARCO REFRIGERATION spa che sarà stato oggetto di riassunzione in ossequio al presente accordo diverrà personale di Siarco Ref Srl a tempo indeterminato e con conversione automatica del contratto individuale di lavoro.

In tale ultimo caso, il personale che, alla data in cui sarà divenuta efficace il trasferimento e/o la cessione e/o la vendita, non sarà stato oggetto di riassunzione in ossequio al presente accordo, rimarrà definitivamente a carico di SIARCO REFRIGERATION S.P.A., esclusa espressamente ogni ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro con Siarco Ref Srl.

### **1. FUNZIONI E PERSONALE OGGETTO DEL TRASFERIMENTO**

Il trasferimento per affitto di azienda coinvolgerà quindi il personale dipendente della SIARCO REFRIGERATION spa e ricoprenti le figure e le professionalità necessarie così come individuate da Siarco Ref Srl e come risultante dal piano industriale.

Per effetto di quanto sopra la Siarco Ref Srl pagherà direttamente i dipendenti assunti a termine e provenienti dalla società affittante.

La SIARCO REFRIGERATION spa fornirà l'elenco del personale che sarà allegato al presente accordo con mansioni ed inquadramento.

### **2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE OGGETTO DEL TRASFERIMENTO**

Le parti concordano sulla necessità che la Siarco Ref Srl individui il personale oggetto del trasferimento sulla base di criteri di natura organizzativa e produttiva ed a tal fine essa si impegna ad effettuare, prima dell'assunzione, un colloquio conoscitivo/professionale con tutte le risorse che mostreranno interesse ad un eventuale trasferimento alla Siarco Ref Srl dando degli esiti di tali colloqui tempestiva informazione alle OO.SS. territoriali.

### **3. C.C.N.L. APPLICATO AL PERSONALE**

Le parti concordano sul fatto che la SIARCO REF SRL applichi il contratto nazionale Metalmeccanica Piccola Industria (CONFAPI).

Le parti concordano che non venga applicato sia nella parte normativa che economica il contratto aziendale dell'affittante.

### **4. TRATTAMENTO E STRUTTURA RETRIBUTIVA**

Per i dipendenti assunti a termine si conviene di mantenere la retribuzione annua lorda prevista dal CCNL applicato e in aggiunta l'importo della sola anzianità professionale che sarà fatta confluire nella voce Scatti Anzianità Congelati. Le parti si danno atto che l'anzianità di lavoro decorrerà nuovamente dalla data di assunzione, pertanto i lavoratori avranno la possibilità di maturare altri 5 scatti dalla data di assunzione.

### **5. INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E LIVELLI RETRIBUTIVI**

Come previsto dalle norme di legge i dipendenti verranno mantenuti nelle categorie (cioè impiegati o operai) e nei livelli professionali acquisiti.

La Siarco Ref Srl corrisponderà un premio presenza di 5 € lordi giornalieri per ogni giornata interamente lavorata, a tutti i propri dipendenti;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

## 6. ASPETTI E CONDIZIONI NORMATIVE

Il TFR maturato in Siarco Refrigeration Spa, non verrà trasferito in capo alla Siarco Ref Srl, se non dal giorno dell'avvenuta cessione /vendita da parte di SIARCO REFRIGERATION spa. Resta inteso in questo caso che il TFR trasferito riguarderà solo il TFR accantonato in azienda e non quello versato al Fondi (FONDAPI/TESORERIA), il quale resterà in capo alla Siarco Refrigeration Spa.

Le ore di ferie e permessi non godute non saranno trasferite in capo alla SIARCO REF SRL e, pertanto dovranno essere fruiti.

SIARCO REFRIGERATION SPA metterà a disposizione un importo individuale di € 1750,00 lordi, nonché un importo di € 1.000,00 lordi a tutti i lavoratori che non saranno assunti alla Siarco Ref Srl entro il 31/03/2013 a titolo di transazione novativa per rinuncia individuale del diritto previsto e regolato dall'art. 2112 c.c.. Con il pagamento di tale importo transattivo i lavoratori saranno tacitati anche con riferimento ad eventuali pretese per differenze retributive, premi non erogati, qualificazioni professionali, trasferimenti e risarcimento danni come verrà meglio specificato nell'accordo di conciliazione individuale.

## 7. LIBERAZIONE DALLA SOLIDARIETA' SUL PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO

Con la firma dell'accordo le parti tutte, comprese i dipendenti e le OO. SS. provinciali e le R.S.U. aziendali che rappresentano i lavoratori dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della clausola sopra esposta in merito alla dismissione del diritto di successione automatica dei contratti ex art 2112 c.c. .

I dipendenti quindi riconoscono e conferiscono validità al **presente accordo sindacale per tutto quanto ivi contenuto** sia in relazione all'intercorso rapporto di lavoro che all'eventuale contratto a termine che alla sua eventuale cessazione, compreso quella che potesse derivare da SIARCO REFRIGERATION spa.

Le parti dichiarano inoltre espressamente che il presente accordo sarà valido, efficace e vigente anche per il caso di trasferimento del Ramo d'azienda di cui al presente accordo, a seguito di omologazione del concordato preventivo. In particolare, i dipendenti danno atto e dichiarano che, ove si verifichi il predetto trasferimento, non troverà applicazione l'articolo 2112 del codice civile, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente.

## 8. PART TIME

Alla luce del D.L. 25 febbraio 2000 n. 61 nonché di quanto previsto dal CCNL vigente, allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell'intento di favorire l'occupazione, in particolare quella femminile e la flessibilità, la società valuterà conformemente alle norme di legge e in deroga alle previsioni del CCNL la concessione di contratti di lavoro a tempo parziale orizzontali e verticali (4, 5, 6 ore).

## 9. LAVORO A TURNI

Le parti convengono, ricorrendone le condizioni produttive e di mercato, ed al fine di consentire incrementi di produttività, di rendersi disponibili ad un esame congiunto di lavoro a turni purché tale modalità consenta ulteriori riassorbimento dei lavoratori SIARCO REFRIGERATION spa ancora

sospesi.

A tal fine le parti attiveranno un apposito confronto.

#### 10. DIRITTI SINDACALI

Le parti convengono sul mantenimento, in capo alla SIARCO REF SRL, del sistema di rappresentanza e di diritti sindacali attualmente in essere.

#### 11. SERVIZIO MENSA

Le Parti convengono che Siarco Ref Srl fornirà ai dipendenti assunti il servizio mensa.

#### 12. CONTRATTO DI PROSSIMITA'

Il presente accordo, che costituisce contrattazione collettiva di prossimità, anche e ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, è sottoscritto con le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentativi e dalla Rsu in azienda, ed è finalizzato unicamente alla gestione della crisi aziendale di Siarco Refrigeration S.p.A., limitatamente alle materie del presente accordo, mediante la maggior salvaguardia possibile dei livelli e della qualità dell'occupazione. Anche in tale ottica, esso deroga pertanto, all'art. 2112 cod. civ, ed è utile all'avvio dell'iniziativa di Siarco Ref Srl.

#### 13. EFFICACIA DELL'ACCORDO

Le parti convengono e danno espressamente atto che l'efficacia del presente accordo è subordinata alla condizione sospensiva costituita dall'avvenuta messa in liquidazione della Società Siarco Refrigeration S.p.A., risultante da apposito verbale assembleare notarile e/o da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Il presente accordo non avrà pertanto efficacia, in nessuna sua parte, prima dell'effettiva messa in liquidazione della nominata Società, risultante come sopra. Le parti tutte che sottoscrivono il presente accordo riconoscono ed accertano che esso è produttivo degli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c. per tutti i diritti qui trattati e rinunziati.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Data 08/10/2012**

**p. SIARCO REFRIGERATION Spa**

**p. Siarco Ref Srl**

**p. le OO. SS. Provinciali**

**FIOM CGIL** di Pomezia/Castelli nella persona del Sig. Angelo Zaneccchia

**UILM UIL** di Roma nella persona del Sig. Pasquale Pacchiarotti

**FIM CISL** nella persona del Sig. Stefano Lombardi e Giardina Luigi

**FISMIC CONFAL** nella persona del sig. Silvio Battistini e De Angelis Vincenzo

**Unitamente alle RSU di Fiom, Uilm e Fismic**

Carnemolla Giovanni

Pierotti Francesco

Mauro Carmine